


PROF. ANTONIO FODERARO

Responsabilità Civile degli Enti Ecclesiastici per Abusi su Minori

Una responsabilità che interroga diritto e coscienza ecclesiale



Una questione che trascende il caso caso giuridico

La responsabilità civile degli enti ecclesiastici per abusi sessuali su minori commessi da chierici non è un semplice "caso giuridico". Essa chiama in causa la **credibilità evangelica della Chiesa**, la **tutela effettiva delle vittime** e la **cooperazione tra ordinamento canonico e statale** nel perseguire la protezione dei minori e delle persone vulnerabili.

La sua genealogia – affermata dapprima negli ordinamenti anglosassoni e poi in Italia – ha disvelato una **tensione strutturale**: la distinzione tra ordine spirituale e civile non esonera le istituzioni ecclesiali dalla responsabilità giuridica, ma non legittima neppure un'applicazione traslata di categorie civilistiche pensate per assetti datoriali tipici.



Il monito di Consorti: rigore ermeneutico vs. onda emotiva

"Una parte delle risposte giurisprudenziali è stata detta più dall'onda emotiva per la condotta riprovevole del chierico anziché da una rigorosa attività ermeneutica della normativa secolare e canonica"

– P. Consorti, *La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", 13 maggio 2013, p. 2

Duplici avvertimenti

- Non svalutare il principio di **effettività della tutela**
- Non assolutizzare un paradigma di responsabilità che presuppone vincoli di direzione e controllo tipici del **lavoro subordinato**

Il nodo dell'insolvibilità del chierico

Come osserva M. Carnì, il chierico è anzitutto **responsabile personalmente** del delitto e del danno, ma *"gode delle sole entrate a lui destinate dai meccanismi di sostentamento del clero cattolico"* e si trova spesso *"senza un patrimonio capiente per potervi far fronte"*.

📄 L'esigenza etica e giuridica di assicurare un ristoro effettivo alle vittime induce un **trasferimento della pretesa risarcitoria** verso l'ente ecclesiastico percepito come più organizzato e solvibile. Tale pressione, tuttavia, non esonera dal vaglio rigoroso dei presupposti normativi dell'imputazione.

M. Carnì, *La responsabilità civile della diocesi per i delitti commessi dai presbiteri*, Torino, Giappichelli, 2019, p.



Tre livelli intrecciati

La questione si articola su tre piani distinti ma interconnessi, ciascuno con proprie esigenze e logiche.



Teologico-Pastorale

Credibilità evangelica e cultura della cura



Giuridico-Protettivo

Strumenti effettivi di tutela per le vittime



Ordinamentale

Coordinamento tra Stato e Chiesa

Livello teologico-pastorale

Le ferite arrecate da abusi su minori perpetrati da ministri ordinati ledono il **cuore della missione della Chiesa**, minando la fiducia delle comunità in coloro chiamati a essere segni della carità di Cristo.

"Il dolore delle vittime non si cancella con atti e intenzioni, ma domanda processi che coniughino conversione e giustizia."

– Papa Francesco, *Lettera al Popolo di Dio*, 20 agosto 2018

La responsabilità – intesa come riconoscimento del male, giustizia, riparazione e prevenzione – è parte integrante della **credibilità evangelica** e della "cultura della cura" invocata dal Pontefice.



Livello giuridico-protettivo

Il diritto – canonico e statale – è chiamato a predisporre strumenti effettivi di tutela capaci di evitare la revittimizzazione e assicurare rimedi proporzionati.

1

Libro VI CIC riformato (2021)

Mappa più chiara dei delitti contro la dignità della persona, procedure più esigenti e sanzioni più determinate

2

Normae de delictis

Disciplina specifica per i delicta graviora riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede

3

Vos estis lux mundi (2019, rif. 2023) 2023)

Qualifica come sanzionabile l'omissione di intervento nella protezione dei minori e la copertura di condotte delittuose

Il diritto canonico non sostituisce, ma **affianca** il diritto statale (cann. 22, 1290 CIC).

Livello ordinamentale: il quadro italiano

Fonti normative

- **Art. 7 Cost.** – Distinzione e collaborazione Stato-Chiesa
- **Accordo di Villa Madama** (18 febbraio 1984)
- **L. 121/1985** – Ratifica ed esecuzione
- **L. 222/1985** – Enti e beni ecclesiastici

Implicazioni chiave

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono **centri di imputazione giuridica autonomi** (diocesi, parrocchie, istituti religiosi), ciascuno con proprio patrimonio e rappresentanza legale.

☐ Non ogni condotta del chierico è imputabile all'ente, e non ogni ente è sovrapponibile alla "Chiesa" in quanto tale. Occorre un **vaglio caso per caso** della struttura duale canonico-civile.

Tra "ministero" e "organizzazione": "organizzazione": evitare facili trasposizioni

Le difficoltà interpretative nascono dalla **non perfetta sovrapponibilità** tra ministero ordinato e rapporto di lavoro subordinato. Il chierico soggiace all'obbedienza gerarchica (cann. 273, 274 §2 CIC), ma tale obbedienza ha una **matrice sacramentale e missionaria**, non riconducibile agli schemi di potere-direzione tipici del datore di lavoro ex art. 2094 c.c.



Il nodo dell'art. 2049 c.c.

1 La norma

"I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti"

Art. 2049 Codice Civile

2 Il problema

La dottrina ha spesso forzato la categoria del "committente" equiparando il Vescovo al "datore" e il presbitero all'"ausiliario". Ma tale operazione è legittima **solo se** sussista un rapporto di servizio riconducibile all'ente, un'attribuzione funzionale e un nesso strumentale tra mansioni e danno.

📄 Le attività pastorali, catechistiche, educative e ricreative (oratorio, campi scuola, gite, doposcuola) **possono** integrare quel nesso, ma non lo presuppongono automaticamente.

La distinzione decisiva

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

- POTERE DIRETTIVO
- VINCOLO SINALLAGMATICO
- PRESTAZIONE LAVORATIVA
- ART. 2094 C.C.

ZONA DI TENSIONE INTERPRETATIVA

MINISTERO ORDINATO

- OBEDIENZA SACRAMENTALE
- MISSIO PASTORALE
- UFFICIO ECCLESIASTICO
- CANN. 145-196 CIC.

La *missio pastorale* e l'ufficio ecclesiastico si radicano nell'Ordine sacro e nel mandato dell'autorità ecclesiastica, **senza che ciò costituisca di per sé un rapporto sinallagmatico** di prestazione lavorativa. La tensione tra esigenza di tutela e coerenza dogmatica va sciolta sul piano **probatorio e qualitativo** del nesso, non per presunzione generale.

La pressione verso l'ente: gravità economica

Il profilo solvibile dell'ente ecclesiastico crea una naturale **attrazione della domanda risarcitoria**. La domanda di giustizia è assolutamente legittima, ma non può trasformarsi in un principio di **responsabilità oggettiva** dell'ente per il solo fatto della qualifica del suo ministro.

Il nostro ordinamento conserva un'architettura **colposa o da rischio organizzativo** che esige specifici presupposti normativi.



Le basi normative della responsabilità civile



Art. 2043 c.c.

Illecito aquiliano – responsabilità per fatto proprio (culpa in eligendo/vigilando)



Art. 2049 c.c.

Responsabilità per fatto altrui – committenti e preposti



Art. 2051 c.c.

Responsabilità di custodia degli ambienti e delle strutture



Artt. 1218, 1228 c.c.

Responsabilità contrattuale e per fatto dell'ausiliario – contatto sociale qualificato

Occorre comprendere **quando e come** l'ente debba rispondere in base alla sua struttura e ai poteri effettivi di selezione, direzione e vigilanza.

Lecture intermedie della dottrina italiana

Versante canonico

Modello degli uffici e responsabilità di governo:

- **Cann. 384, 392 CIC** – Obblighi del Vescovo
- **Cann. 515-532** – Disciplina della parrocchia
- Doveri di vigilanza sulla disciplina e tutela dei minori

Versante civilistico

Figure di responsabilità applicabili:


- **Culpa in eligendo/vigilando** (art. 2043 c.c.)
- **Fatto dell'ausiliario** (art. 1228 c.c.) in attività organizzate
- **Contatto sociale** nelle attività educative e ricreative

📄 Il punto di equilibrio non è sempre univoco, ma può essere cercato con criteri di **proporzionalità e ragionevolezza**, sottraendo la decisione al "tutto o nulla".

Il quadro normativo: diritto canonico

Il Codice di Diritto Canonico del 1983 configura gli enti ecclesiastici come **persone giuridiche pubbliche o private** (cann. 113-123), capaci di essere titolari di diritti e doveri, possedere beni (cann. 1254 ss.) e agire per mezzo dei rappresentanti legali (cann. 1281-1284).

Il Vescovo diocesano ha obblighi di vigilanza sulla disciplina e sulla tutela dei minori (cann. 392, 1717 ss.), rafforzati dalle riforme recenti che qualificano come **condotta sanzionabile** l'omissione di intervento e la copertura di condotte delittuose.



Le riforme canoniche recenti



Il quadro normativo: diritto civile italiano

Gli enti ecclesiastici sono riconosciuti dallo Stato ai sensi della **L. 222/1985**, con personalità giuridica distinta e autonoma. Ove svolgano attività diverse (educazione, assistenza, sanità), sono sottoposti anche alla disciplina di settore.



Il nodo interpretativo ruota attorno al **nesso funzionale** tra l'attività del chierico e l'ente, e alla capacità di prevenzione che l'ente avrebbe dovuto esercitare.

Il "contatto sociale qualificato"



Oratori e attività ricreative

Iscrizione formale ad attività organizzate dall'ente che genera un rapporto di affidamento qualificato



Scuole cattoliche

Rapporto educativo strutturato con obblighi di vigilanza e protezione dei minori



Campi estivi

Attività organizzate con custodia diretta dei minori e responsabilità di sorveglianza

In questi contesti, la responsabilità contrattuale (artt. 1218, 1228 c.c.) può operare anche tramite la teoria del **contatto sociale**.



🌐 CAPITOLO 1.5

L'esperienza comparata: lezioni dal common law

L'art. 2049 c.c. rappresenta nella prassi la "*via breve*" per superare l'insolvibilità del chierico. L'esperienza comparata mette in guardia tanto dagli automatismi quanto dalle negazioni aprioristiche.

Casi emblematici nel diritto comparato

GB Inghilterra

Catholic Child Welfare Society v. Various Claimants (2012) – La Supreme Court ha elaborato criteri di *vicarious liability* con accento sul "rapporto analogo all'impiego" e sulla "stretta connessione" tra mansione e danno.

CA Canada

John Doe v. Bennett (2004) – La responsabilità vicaria è stata riconosciuta in relazione alla *posizione di autorità* conferita dall'ente al chierico.

📄 Queste esperienze, pur non trapiantabili in blocco nel sistema italiano, mostrano che il baricentro è nella **relazione organizzativa effettiva** e nella prossimità funzionale tra ente, ruolo e danno.

L'approccio coerente per l'Italia



Un approccio coerente con la dogmatica civilistica italiana dovrebbe **verificare concretamente** se l'ente abbia costituito, alimentato o tollerato un rischio organizzativo che si è realizzato nel danno.



Responsabilità come testimonianza ecclesiale

In prospettiva ecclesiale, il percorso giuridico non è alternativo alla conversione e alla cura pastorale: al contrario, **li abilita e li sostiene.**



Sistemi di prevenzione

Protocolli strutturati per la protezione dei minori in ogni attività pastorale



Canali di segnalazione

Strumenti credibili e accessibili per denunciare abusi e condotte sospette



Formazione obbligatoria

Percorsi formativi per ministri e operatori sulla tutela dei vulnerabili



Procedure trasparenti

Ascolto e rimedio con processi chiari e verificabili



La responsabilità: teologicamente necessaria prima che giuridicamente doverosa

Una Chiesa che si dota di sistemi di prevenzione, canali di segnalazione credibili, formazione obbligatoria e procedure trasparenti non solo riduce il rischio giuridico, ma **testimonia l'opzione preferenziale per i piccoli e i vulnerabili.**

📍 CAPITOLO 1.6

Linee di lavoro del saggio

Muovendo da queste premesse, l'indagine si articola in **quattro direttrici** fondamentali che attraversano l'intero arco della questione.



Direttrice I: Quadro normativo canonico e civile

Diritto canonico

Persone giuridiche, uffici, responsabilità del Vescovo e dei Superiori, procedure penali

Diritto civile

Illecito, responsabilità per fatto altrui, responsabilità contrattuale e da contatto sociale, responsabilità di custodia

Sistema pattizio

Attenzione alla legislazione di attuazione, in particolare la l. n. 222/1985 sugli enti e beni ecclesiastici

Direttrice II: Natura e rapporti degli enti ecclesiastici



Distinguere le figure soggettive, chiarendo **rappresentanza e patrimoni separati**, nonché i rapporti di affidamento e collaborazione tra i diversi enti.

Direttrice III: L'art. 2049 c.c. e le alternative

01

Occasionalità necessaria

Valutazione dei presupposti dell'art. 2049 c.c., casi tipici e atipici, difficoltà probatorie

03

Custodia degli ambienti

Art. 2051 c.c. – Responsabilità per le strutture e gli spazi in cui si svolgono le attività

02

Culpa in eligendo/vigilando

Art. 2043 c.c. – Responsabilità diretta dell'ente per negligenza nella selezione e sorveglianza

04

Ausiliari e contatto sociale

Art. 1228 c.c. – Teoria del contatto sociale nelle attività educative e ricreative organizzate



Direttrice IV: Prospettive de iure condendo

Fondi di garanzia

Fondi di solidarietà per il
ristoro delle vittime

Assicurazioni

Obbligatorie e calibrate sul
rischio specifico

Protocolli CEI

Standard condivisi tra CEI e
singoli enti

Compliance

Auditing indipendente e
trasparenza

L'obiettivo: conciliare **tutela effettiva delle vittime** ed **equità nella distribuzione del rischio** tra i diversi centri di imputazione.

Sintesi: i principi guida

- 1** Effettività della tutela
Rimedi giuridici adeguati e accessibili per le vittime, evitando la revittimizzazione
- 2** Coerenza dogmatica
Rispetto delle categorie giuridiche senza forzature analogiche improprie
- 3** Vaglio caso per caso
Verifica concreta del nesso organizzativo, funzionale e strumentale tra ente e danno
- 4** Proporzionalità e ragionevolezza
Superare il "tutto o nulla" con criteri equilibrati di distribuzione della responsabilità
- 5** Responsabilità integrale
Teologicamente necessaria prima che giuridicamente doverosa: conversione, giustizia e prevenzione



Verso un cammino integrale

La responsabilità civile degli enti ecclesiastici per abusi su minori non ammette né scorciatoie né negazioni aprioristiche. Richiede un percorso che coniughi **rigore giuridico, credibilità evangelica** e **tutela effettiva** delle vittime.

Solo attraverso un'analisi che rispetti la complessità della struttura duale – canonica e civile – degli enti ecclesiastici, e che verifichi concretamente i presupposti della responsabilità, è possibile costruire un sistema di giustizia che sia al tempo stesso **efficace, equo e coerente**.

Credibilità

Testimoniare la cura per i vulnerabili

Giustizia

Rimedi effettivi e proporzionati

Prevenzione

Sistemi strutturati di protezione